

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE**

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2005/91/CE della Commissione del 16 dicembre 2005	L 331	24	17.12.2005
► <u>M2</u>	Direttiva 2007/48/CE della Commissione del 26 luglio 2007	L 195	29	27.7.2007
► <u>M3</u>	Direttiva 2009/97/CE della Commissione del 3 agosto 2009	L 202	29	4.8.2009
► <u>M4</u>	Direttiva 2010/46/UE della Commissione del 2 luglio 2010	L 169	7	3.7.2010
► <u>M5</u>	Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione del 1° luglio 2011	L 175	17	2.7.2011
► <u>M6</u>	Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione del 2 marzo 2012	L 64	9	3.3.2012
► <u>M7</u>	Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione del 26 novembre 2012	L 327	37	27.11.2012
► <u>M8</u>	Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione del 20 novembre 2013	L 312	38	21.11.2013
► <u>M9</u>	Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione del 4 dicembre 2014	L 349	44	5.12.2014
► <u>M10</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione del 15 luglio 2015	L 188	39	16.7.2015
► <u>M11</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione del 31 ottobre 2016	L 296	7	1.11.2016
► <u>M12</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione del 22 gennaio 2018	L 17	34	23.1.2018
► <u>M13</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione del 24 gennaio 2019	L 23	35	25.1.2019
► <u>M14</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019	L 308	86	29.11.2019
► <u>M15</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 della Commissione del 6 maggio 2021	L 160	94	7.5.2021

► <u>M16</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2022/905 della Commission del 9 giugno 2022	L 157	1	10.6.2022
► <u>M17</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commission del 23 settembre 2022	L 248	46	26.9.2022
► <u>M18</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commission del 10 luglio 2023	L 176	17	11.7.2023
► <u>M19</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione del 29 novembre 2024	L 2963	1	2.12.2024

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 65 del 2.3.2023, pag. 58 (2022/1647)

▼B**DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 ottobre 2003**

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

▼M17

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, l'omogeneità e la stabilità, fatto salvo il disposto del secondo comma:

- a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
- b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

In deroga al primo comma, per quanto riguarda l'omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell'allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.

▼B

3. Per quanto riguarda il valore culturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

▼M17**▼C1**

In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore culturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell'allegato V, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.

▼M17

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami del valore culturale e di utilizzazione (VCU) concernenti tali varietà biologiche.

▼B*Articolo 2*

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) della direttiva 72/180/CEE oppure

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

▼B

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/180/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M19***ALLEGATO I*

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TP 31/1 del 25.3.2021.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.)	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TP 34/1 del 22.12.2021.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TP 34/1 del 22.12.2021.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TP 5/1 del 22.12.2021.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP 8/1 del 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/3 del 21.4.2020.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/2 Rev. del 30.12.2022.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/2 dell'11.12.2020.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.

▼ **M19**

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/3 del 6.3.2020.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/3 del 6.3.2020.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> e <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i>	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/3 Corr. del 27.4.2022.
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019.
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/4 del 28.11.2023.

(*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

▼ **M19***ALLEGATO II*

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	TG/170/3 del 4.4.2001.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Senape bruna	TG/335/1 del 17.12.2020.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/4 del 24.10.2023.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014.

(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).



ALLEGATO III

**CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE CULTURALE
E DI UTILIZZAZIONE**

1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.

▼ **M17***ALLEGATO IV*

PARTE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Orzo

Granturco

Segale

Frumento

PARTE B

Disposizioni specifiche relative all'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica**1. Norma generale**

Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica.

1.1. Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.

1.2. Per quanto riguarda l'omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

- a) tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;
- b) se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all'interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell'Unione.

2. Deroga ai protocolli tecnici**2.1. Orzo**

Per le varietà appartenenti alla specie orzo (*Hordeum vulgare* L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV/TP-019/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 5 — Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole

UCVV n. 8 — Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina

UCVV n. 9 — Ariste: colorazione antocianica degli apici

UCVV n. 10 — Spiga: glaucescenza

UCVV n. 12 — Seme: colorazione antocianica delle nervature della glumella inferiore (o lemma)

UCVV n. 16 — Spighette sterili: portamento

UCVV n. 17 — Spiga: forma

UCVV n. 20 — Arista: lunghezza

UCVV n. 21 — Rachide: lunghezza del primo segmento (articolo basale)

UCVV n. 22 — Rachide: curvatura del primo segmento (articolo basale)

UCVV n. 23 — Spighette mediane: lunghezza della gluma e della relativa barba in rapporto al seme

UCVV n. 25 — Seme: dentellatura della nervatura laterale interna della pagina dorsale della glumella inferiore (o lemma)

▼ **M17**

2.2. Granturco

Per le varietà appartenenti alla specie granturco (*Zea mays* L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/002/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- UCVV n. 1 — Prima foglia: colorazione antocianica della guaina
- UCVV n. 2 — Prima foglia: forma dell'apice
- UCVV n. 8 — Pennacchio: colorazione antocianica delle glume (esclusa la base)
- UCVV n. 9 — Pennacchio: colorazione antocianica delle antere
- UCVV n. 10 — Pennacchio: angolo tra l'asse centrale e le ramificazioni laterali
- UCVV n. 11 — Pennacchio: curvatura delle ramificazioni laterali
- UCVV n. 15 — Culmo: colorazione antocianica delle radici avventizie
- UCVV n. 16 — Pennacchio: densità delle spighe
- UCVV n. 17 — Foglia: colorazione antocianica della guaina
- UCVV n. 18 — Culmo: colorazione antocianica degli internodi
- UCVV n. 19 — Pennacchio: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni inferiori
- UCVV n. 20 — Pennacchio: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni superiori
- UCVV n. 21 — Pennacchio: lunghezza delle ramificazioni laterali

2.3. Segale

Per le varietà appartenenti alla specie segale (*Secale cereale* L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/058/1 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- UCVV n. 3 — Coleoptile: colorazione antocianica
- UCVV n. 4 — Coleoptile: lunghezza
- UCVV n. 5 — Prima foglia: lunghezza della guaina
- UCVV n. 6 — Prima foglia: lunghezza del lembo
- UCVV n. 8 — Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina
- UCVV n. 10 — Foglia precedente la foglia a bandiera: lunghezza del lembo
- UCVV n. 11 — Foglia precedente la foglia a bandiera: larghezza del lembo
- UCVV n. 12 — Spiga: glaucescenza
- UCVV n. 13 — Culmo: pubescenza al di sotto della spiga

2.4. Frumento

Per le varietà appartenenti alla specie frumento (*Triticum aestivum* L. *subsp. aestivum*.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/003/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

- UCVV n. 3 — Coleoptile: colorazione antocianica
- UCVV n. 6 — Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole
- UCVV n. 8 — Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina
- UCVV n. 9 — Foglia a bandiera: glaucescenza del lembo
- UCVV n. 10 — Spiga: glaucescenza
- UCVV n. 11 — Culmo: glaucescenza del culmo fra la foglia bandiera e la base della spiga

▼ M17

- UCVV n. 20 — Spiga: forma vista di profilo
- UCVV n. 21 — Parte apicale di un segmento del rachide: estensione della pubescenza sulla superficie convessa
- UCVV n. 22 — Gluma inferiore: larghezza della spalla
- UCVV n. 23 — Gluma inferiore: forma della spalla
- UCVV n. 24 — Gluma inferiore: lunghezza del mucrone
- UCVV n. 25 — Gluma inferiore: forma del mucrone
- UCVV n. 26 — Gluma inferiore: estensione della pubescenza sulla superficie interna

▼ **M17***ALLEGATO V*

PARTE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Orzo

Granturco

Segale

Frumento

PARTE B

Condizioni da rispettare — Valore culturale e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica

1. L'esame del valore culturale e di utilizzazione deve essere condotto in condizioni biologiche, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali di cui all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12.
2. Nell'esame delle varietà e nella valutazione dei risultati dell'esame si deve tener conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica. Occorre esaminare la resistenza o la tolleranza alle malattie e l'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.
3. Qualora le autorità competenti non siano in grado di realizzare un esame in condizioni biologiche o l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, possono essere effettuati test conformemente a uno dei punti seguenti:
 - a) sotto la supervisione dell'autorità competente presso i locali dei costitutori biologici o le aziende biologiche;
 - b) in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione e con trattamenti minimi;
 - c) in un altro Stato membro, se sono stati conclusi accordi bilaterali tra Stati membri per effettuare test in condizioni biologiche.

Una varietà possiede un valore culturale o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà biologiche adatte alla produzione biologica ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. Sono considerate di particolare valore ai fini dell'esame VCU le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola, per quanto riguarda le pratiche agricole e la produzione di alimenti o mangimi che presentano vantaggi per l'agricoltura biologica.

4. L'autorità competente deve prevedere condizioni di esame differenti, adatte alle esigenze specifiche dell'agricoltura biologica ed esaminare, in funzione della sua capacità e su richiesta del richiedente, specifici tratti e caratteristiche, se sono disponibili metodi riproducibili